

INTRODUZIONE

THEATRUM LEGALE MUNDI

SOMMARIO: 1. Le proposte di classificazione delle tradizioni giuridiche nella storia del diritto comparato. – 2. I sistemi giuridici nella ricostruzione di R. David. – 3. Sistemi originari e sistemi derivati nella ricostruzione di Arminjon, Nolde e Wolff. – 4. Lo stile dei sistemi giuridici nella ricostruzione di Zweigert e Kötz. – 5. Gruppi e famiglie giuridiche nella ricostruzione di A. Malmström. – 6. Le tradizioni giuridiche nella ricostruzione di T. Rambaud. – 7. La tassonomia dei sistemi giuridici di U. Mattei. – 8. Le origini giuridiche nella ricostruzione di La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, Vishny. – 9. Le tradizioni giuridiche nella ricostruzione di R. Legeais. – 10. Sistemi giuridici occidentali e orientali nella ricostruzione di G. Cuniberti. – 11. Famiglia giuridica madre e tradizione giuridica nella ricostruzione di P. de Cruz. – 12. Differenze e similitudini tra sistemi giuridici nella ricostruzione di M. Siems. – 13. Famiglie culturali e famiglie giuridiche nella ricostruzione di M. Van Hoecke e M. Warrington. – 14. I contesti giuridici nella ricostruzione di U. Kischel. – 15. Le grandi tradizioni giuridiche nella ricostruzione di J.W. Head. – 16. Tradizioni giuridiche e diversità sostenibile nella ricostruzione di H.P. Glenn. – 17. Tradizioni giuridiche e cultura secondo G. Mousourakis. – 18. Tradizioni giuridiche e fonti del diritto.

1. Le proposte di classificazione delle tradizioni giuridiche nella storia del diritto comparato

L'affermarsi della globalizzazione, l'avvento di un mondo "piatto", "liquido", la diffusione dell'indistinto amalgama sociale e culturale che sembra contraddistinguere le società contemporanee, non hanno reso evanescenti le tradizioni giuridiche, componenti essenziali delle tradizioni culturali, tuttora seguite da Paesi o gruppi di Paesi secondo tratti distintivi che marcano in modo indelebile la fisionomia culturale delle diverse esperienze. Tali tradizioni affondano le proprie radici plurimillenarie in una storia densa di stratificazioni, intersezioni, convergenze, simmetrie, asimmetrie tra modelli culturali e giuridico-culturali in particolare, che devono essere resi oggetto di indagine non solo a fini conoscitivi, ma anche in funzione di verifica delle conoscenze, di comprensione di istituti dell'ordinamento, di ausilio per la preparazione di testi normativi, per l'armonizzazione di istituti e procedimenti, in funzione della predisposizione di un adeguato drenaggio argomentativo per le decisioni giudiziali [G. DE VERGOTTINI, 2019, 16 ss.].

La globalizzazione, infatti, non solo non esclude, ma esige che le diverse culture, anche ed in primo luogo giuridiche, comunichino e si confrontino, e tale processo

di natura osmotica è immaginabile solo in presenza di una reciproca, approfondita conoscenza delle peculiarità delle diverse tradizioni giuridiche da parte dei protagonisti di tale approccio dinamico (avvocati, magistrati, studiosi e studenti, operatori delle pubbliche amministrazioni, membri della società civile).

La dinamicità e la vitalità di tale approccio devono inevitabilmente misurarsi, nella prospettiva qui accolta, con l'adozione di due requisiti principali che fungano da metodo e canone: l'assunzione di una prospettiva non euro-centrica e l'impiego di una sensibilità massima proiettata alla comprensione non preconcepita delle culture giuridiche diverse da quella europea; l'impiego di una prospettiva di ricerca non meramente sincronica ma in primo luogo diacronica, che consenta di rintracciare le traiettorie evolutive delle singole tradizioni e i fenomeni di contagio tra le medesime che eventualmente si siano verificati.

La classificazione degli ordinamenti giuridici in tradizioni, famiglie, sistemi, culture, è effettuata in seno a numerosissime posizioni dottrinali mediante il ricorso a criteri che, secondo la prospettiva prescelta, privilegiano la natura e il ruolo del diritto, l'origine e l'evoluzione storica, le fonti del diritto, il ruolo della dottrina, la tecnica giuridica, le strutture giuridiche, la terminologia dei concetti o delle istituzioni, l'influenza della società, l'ideologia, la dinamica del sistema, la cultura, la razza, ecc.

Si cercherà di ricostruire, nelle pagine che seguono, senza alcun intento di completezza od esaustività, le principali teorie che si sono cimentate in tale impresa dottrinale, e di apportare sulla base di premesse metodologiche innovative un contributo alla classificazione non convenzionale delle principali tradizioni giuridiche del mondo.

L'esigenza di rendere oggetto di studio sistematico (e non meramente analitico incentrato su singole esperienze) il diritto comparato, nella prospettiva della delimitazione di categorie classificatorie dei sistemi giuridici in un'ottica di respiro universale, era stata manifestata, a partire dal XVII secolo e durante il XVIII secolo, da BACONE, LEIBNIZ, SELDEN, GROZIO, VICO, MONTESQUIEU, VON FEUERBACH, GANS, ZACHARIAE, MITTERMAIER, LERMINIER, FOUCHER, SAINT-JOSEF, L. LEVI, KENT, STORY: tale traiettoria evolutiva, magistralmente ricostruita da W. HUG, restituiva tuttavia l'immagine di un diritto comparato allo stato ancora embrionale, non ancora proiettato nella dimensione pluriculturale e poliedrica che avrebbe acquisito in epoca successiva [W. HUG, 1932, 1027 ss.]. La svolta fondamentale si è avuta tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo [M. PARGENDLER, 2012, 1043 ss.].

Sul finire del XIX secolo, E.D. GLASSON ha tracciato una classificazione dei sistemi giuridici utilizzando quale paradigma di riferimento il grado di influenza del diritto romano: le tre categorie individuate includono, rispettivamente, a) i sistemi profondamente influenzati dal diritto romano, quali l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, il romeno e il greco; b) i sistemi rimasti sostanzialmente immuni dall'influenza del diritto romano e fondati su base consuetudinaria, quali l'inglese, gli scandinavi e il russo; c) i sistemi che combinano influenze romane e germaniche (o barbariche), quali, il francese, il tedesco e lo svizzero [E.D. GLASSON, 1880].

Agli inizi del XX secolo, A. ESMEIN – nel proprio contributo al Congresso internazionale di diritto comparato svoltosi a Parigi nel 1900 – proponeva, ai fini della piena comprensione di principi ed istituzioni, il ricorso – accanto al classico metodo

dogmatico e astratto – alla storia del diritto e alla comparazione giuridica, e raggruppava i sistemi giuridici in cinque insiemi: a) il gruppo latino, cui venivano ricondotte le esperienze di Francia, Belgio, Italia, Spagna, Portogallo, Romania; b) il gruppo germanico, in cui venivano classificate le esperienze di Germania, Austria, Ungheria e Paesi scandinavi; c) il gruppo anglosassone, che si riteneva abbracciasse i sistemi giuridici di Inghilterra, Stati Uniti e colonie e *dominions* britannici; d) il gruppo slavo; e) il gruppo degli ordinamenti di diritto musulmano [A. ESMEIN, 1905, 451].

Negli anni successivi, G. SAUSER-HALL ha delineato una tassonomia dei sistemi giuridici fondata su criteri etnici e razziali, identificando quattro famiglie giuridiche principali: a) ariana-indoeuropea, cui venivano ricondotti i sistemi giuridici hindu, celtico, greco-latino, germanico, anglosassone e slavo; b) semitica, in cui venivano incorporati i sistemi ebraico e musulmano; c) mongola, che ricomprendeva i sistemi cinese, indo-cinese e giapponese; d) barbaro-consuetudinaria, che includeva i sistemi africani, melanesiani, indonesiano, australiano, polinesiano, nonché i sistemi dei nativi americani e nordici [G. SAUSER-HALL, 1913].

Nel periodo tra le due guerre mondiali, la prima classificazione dei sistemi giuridici fondata sul criterio delle fonti del diritto venne proposta da H. LÉVY-ULLMANN, che ritenne di potere individuare tre gruppi principali: a) continentale, basato sulle fonti scritte; b) anglofono, basato sulla consuetudine e sulla prassi legale; c) musulmano, caratterizzato da una base religiosa e da immobilità [H. LÉVY-ULLMANN, (1922) 2018]. Nel medesimo periodo, J.H. WIGMORE, coniugando quale metodo di indagine la prospettiva diacronica e sincronica, individuava una tassonomia che includeva una molteplicità di sistemi giuridici di rilevanza storica e di importanza attuale: mesopotamico, egizio, ebraico, cinese, hindu, greco, romano, giapponese, musulmano, celtico, slavo, germanico, marittimo, papale, romanesco e anglicano [J.H. WIGMORE, 1928]. Il ricorso al metodo storico a fini di classificazione delle tradizioni giuridiche è altresì rinvenibile nell'opera di E. MARTINEZ-PAZ che, sulla scorta della teoria di Glasson in precedenza richiamata, ha individuato il criterio dell'originalità dei sistemi giuridici al fine di identificare il grado di influenza esercitata da altri sistemi – come il diritto romano o il diritto canonico – nonché dalle idee democratiche: su tale base l'Autore ha enucleato quattro gruppi principali di sistemi giuridici: a) barbarico-consuetudinario; b) romano-barbarico; c) romano-barbarico-canonico; d) romano-canonico-democratico [E. MARTINEZ-PAZ, 1934].

La fioritura degli studi comparatistici finalizzati all'individuazione di un'aggiornata tassonomia delle grandi tradizioni giuridiche si è tuttavia verificata dopo la fine della seconda guerra mondiale.

2. I sistemi giuridici nella ricostruzione di R. David

Al pari delle religioni che, prescindendo da movimenti settari o eretici, si identificano in alcuni tipi fondamentali (Cristianesimo, Islam, Buddismo, Bramanesimo, Feticismo), ovvero delle lingue che, malgrado le loro differenze, possono raggrupparsi in un numero ristretto di famiglie (indoeuropea, semitica, ugro-finnica, uralo-altaica,

sino-tibetana, ecc.), i diritti dei diversi gruppi sociali denotano un certo appartenimento e tendono a formare *sistemi giuridici* [R. DAVID, 1950, 217], facendo parte di una medesima *famiglia* in quanto fondati sulla medesima tradizione, dotati di analoghe tecniche e modalità operative dei giuristi, che utilizzano vocabolario e concetti simili, caratterizzati da identiche classificazioni legali.

La catalogazione proposta dall'Autore è articolata alla luce di due parametri: ideologico e tecnico. Sotto il primo profilo, i sistemi giuridici si differenziano in quanto declinano diverse concezioni della giustizia, in rapporto con i fattori organizzativi delle singole società; le comunità cui si indirizzano tali sistemi condividono fedi religiose o convinzioni filosofiche differenti ovvero hanno strutture politiche, economiche o sociali diverse. Sotto il secondo profilo, i sistemi giuridici differiscono, anche ove condividano il medesimo concetto di giustizia e di ordine sociale, alla luce della tecnica sviluppata dai giuristi e utilizzata al fine di affermare tale concetto [R. DAVID, 1950, 223].

Applicando i parametri indicati, DAVID individua nel *Traité* del 1950 cinque sistemi giuridici principali: il *sistema del mondo occidentale*, fondato sui principi morali del cristianesimo, sui principi politici e sociali della democrazia liberale e su una struttura economica capitalista; il *sistema sovietico*, caratterizzato dalla struttura socialista delle società cui si applica, con tutte le conseguenze che tale struttura comporta sul versante economico, politico, sociale e morale; il *sistema islamico*, fondato su una base teologica e caratterizzato dallo stretto legame tra diritto e religione; il *sistema hindu*, fondato su una base filosofica propria; infine il *sistema cinese*.

Pienamente condivisibile appare, nella categorizzazione così delineata, la riconduzione ad un insieme unitario – il *sistema del diritto occidentale* – del sistema romanistico e del sistema di *common law*, tradizionalmente giustapposti e invece tali da presentare peculiarità differenzianti sul piano essenzialmente tecnico, ma non ideologico: come già sottolineato in precedenza, concezioni comuni regnano nei Paesi di lingua inglese e nei Paesi latini e di matrice germanica quanto alla morale, alla politica e all'economia. Quanto al primo fattore coagulativo, tutti i Paesi rientranti in seno a tale sfera condividono i postulati della morale cristiana; sotto il profilo politico, gli ordinamenti appartenenti a tale sistema adottano come modello lo Stato democratico di derivazione liberale; sul versante economico, le società di tali ordinamenti hanno operato la comune opzione a favore del modello capitalista.

Il *sistema del diritto occidentale* si articola in due gruppi: il *gruppo del diritto francese* e il *gruppo del diritto anglo-americano*.

La *famiglia di diritto francese*, così denominata dall'Autore in considerazione dell'iniziativa intrapresa dalla Francia, agli inizi del diciannovesimo secolo, di rinnovare la tradizione del diritto romano mediante l'opera di codificazione, tecnica che ha funzionato quale modello per tutti i Paesi che avevano accolto tale tradizione, abbraccia tutti i Paesi latini, germanici e slavi, nonché gli ordinamenti dell'America latina, e ha conosciuto un'importante espansione in Africa e Asia in seguito al processo di decolonizzazione, registrandosi ulteriormente un riavvicinamento, quanto meno parziale, di vari ordinamenti mediorientali (ad esempio Egitto, Siria, Libano) e dell'Estremo Oriente (Cina, Giappone) [R. DAVID, 1950, 230]. L'unità della famiglia di

diritto francese deriva da tre circostanze: l'origine comune e la struttura analoga degli ordinamenti ad essa riconducibili, l'affinità e somiglianza tra la teoria generale delle fonti del diritto accolta (cui si aggiungono equivalenti metodi interpretativi e una conforme concezione del ruolo della giurisprudenza), infine la comune ideologia che li lega e li affratella [R. DAVID, 1950, 231]. L'origine comune deve identificarsi nel *diritto romano*, nel senso della comune considerazione da parte dei giuristi operanti in seno a tale famiglia del valore universale della scienza romanistica e della necessaria concordanza dei singoli sistemi ordinamentali con le categorie organizzative e sistematiche stabilite dai giureconsulti di Roma: "la scienza del diritto, in tutti i Paesi, è divenuta la scienza romana; ogni diritto moderno, le cui soluzioni siano state o meno oggetto di modifica, è stato ordinato secondo le categorie del diritto romano" [R. DAVID, 1950, 233].

Si rigetta da parte dell'Autore la dicotomia, nell'ambito del gruppo di diritto francese, tra sistemi latini e sistemi germanici, in quanto il complesso di tali esperienze risulta accomunato dalla medesima origine storica e da concordanti tecniche di redazione dei codici e delle leggi, nonché di interpretazione normativa [R. DAVID, 1950, 257]. All'unità della *famiglia romano-germanica* si contrappone invece, in seno al medesimo gruppo, la diversificazione tra *sistemi europei* e *sistemi extra-europei*, identificabili, questi ultimi, in particolare con le esperienze dell'America latina. Se tali esperienze rientrano a pieno titolo nel sistema del diritto occidentale e, nell'ambito del medesimo, nel gruppo francese, non mancano di denotare diverse condizioni nel proprio assetto politico, economico e sociale, nonché una peculiare concezione della democrazia, oggetto di rappresentazione eminentemente sociale; risultando inoltre esposti, in misura variabile, all'influenza che le categorie del diritto statunitense sono in grado di esercitare, sia sul versante del diritto privato sia sul versante del diritto pubblico.

In seno al sistema del diritto occidentale, al secondo sottoinsieme che contribuisce a formarlo – il gruppo del *common law* – appartengono l'Inghilterra, il Galles e la maggioranza dei Paesi di lingua inglese (Irlanda del Nord ed Eire, Australia, Nuova Zelanda, Canada, ad eccezione del Quebec), le Antille, gli Stati Uniti; i principi del *common law* sono peraltro rinvenibili, quanto meno con riferimento a certe branche del diritto, in India, Pakistan, Ceylon, Birmania, Malesia e nelle colonie britanniche in Africa. I criteri di differenziazione che intervengono a differenziare il diritto del *common law* rispetto al diritto francese vengono individuati da DAVID nel diverso valore riconosciuto alle fonti del diritto (legge, dottrina, consuetudine, giurisprudenza), nella differente struttura e nel dissimile contenuto delle nozioni giuridiche e dei concetti legali, nella diversa organizzazione giudiziaria, nella diffidenza mantenuta dai giuristi inglesi nei confronti del diritto romano e del suo insegnamento nelle Università [R. DAVID, 1950, 263 ss.].

Analogamente a quanto accade in seno alla famiglia romano-germanica, anche quella di *common law* conosce una diversificazione tra sistema inglese e sistema statunitense, derivante da una serie di fattori identificati dall'Autore con la forma di Stato (monarchica in Inghilterra, repubblicana negli Stati Uniti), con la struttura federale nordamericana (cui si contrappone la tradizionale unitarietà dello Stato-ordi-

namento inglese), con l'assetto giurisdizionale degli Stati Uniti, articolato tra livello federale e livello degli Stati membri, con la concezione della legge e della giurisprudenza, con la natura ampiamente (ancorché non esclusivamente) codificata dell'ordinamento statunitense e con la presenza di una Costituzione [R. DAVID, 1950, 299 ss.]. Tali caratteristiche valgono, ad avviso dell'Autore, ad avvicinare sensibilmente l'esperienza nordamericana a quelle del gruppo di diritto francese, collocandosi in un'area intermedia tra i due gruppi che compongono il sistema del diritto occidentale nel suo complesso.

In seno alla XI edizione (V edizione italiana) di opera più recente, DAVID ha riformulato la classificazione dei sistemi giuridici adottata nel *Traité* del 1950 (*sistema del mondo occidentale, sistema sovietico, sistema islamico, sistema hindu, sistema cinese*), rinunciando alla considerazione del diritto occidentale in un'ottica unitaria e riconoscendo un'autonoma individualità alla famiglia romano-germanica e alla famiglia del *common law*, eliminando la categoria del sistema sovietico (soppressione giustificata alla luce degli eventi successivi alla caduta del muro di Berlino a partire dal 1989, che avrebbero causato la scomparsa della forma di Stato e della famiglia socialista) ed introducendo la categoria del *sistema giuridico russo*, che ad avviso dell'Autore è tale da esprimere peculiarità che tuttora rivelano il retaggio dell'esperienza socialista, tali da non renderlo (ancora) pienamente riconducibile alla famiglia romano-germanica, infine utilizzando in via residuale la categoria di "*altre concezioni dell'ordine sociale e del diritto*", cui vengono ricondotti il *diritto islamico*, il *diritto dell'India*, i *sistemi giuridici dell'Estremo Oriente* e i *sistemi giuridici dell'Africa e del Madagascar* [R. DAVID, 2004].

3. *Sistemi originari e sistemi derivati nella ricostruzione di Arminjon, Nolde e Wolff*

In opera coeva a quella di David [P. ARMINJON-B. NOLDE-M. WOLFF, 1950] è dato rinvenire la distinzione tra *sistemi originari* (*systemes souches*) e *sistemi derivati* (*systemes dérivés*), la cui classificazione deve essere effettuata tenendo conto della originalità, dei rapporti di derivazione e delle similitudini. Si osserva da parte degli Autori come lo sviluppo del diritto nel mondo della cultura moderna abbia creato un certo numero di centri di irradiazione (*rayonnement*) giuridica, ove le norme e le istituzioni del diritto sono state e sono ancora elaborate, messe a punto, sistematizzate; gli altri sistemi giuridici dipendono in larga misura da tali centri di diffusione, subendone l'attrazione e formando con i medesimi *famiglie* giuridiche. Alcuni sistemi hanno pertanto svolto la funzione di matrice: innesti e trapianti hanno dato luogo ad altri sistemi identici o simili sull'onda della conquista, della colonizzazione o dell'imitazione [P. ARMINJON-B. NOLDE-M. WOLFF, 1950, 47-48]. È su tale base che si identificano sette famiglie moderne di sistemi giuridici (*francese, germanica, scandinava, inglese, russa, islamica, hindu*) e si riconosce che le famiglie medesime, ad eccezione di quella islamica e di quella sovietica e compresa la famiglia inglese, sono riconducibili in larga misura a fonti comuni: il diritto romano, il diritto cano-

nico, regole e istituti commerciali in vigore alla fine del Medioevo nel bacino del Mediterraneo [P. ARMINJON-B. NOLDE-M. WOLFF, 1950, 49].

4. *Lo stile dei sistemi giuridici nella ricostruzione di Zweigert e Kötz*

Due sono i fattori oggetto di necessaria considerazione in sede di identificazione dei diversi sistemi giuridici del mondo contemporaneo e di determinazione degli ordinamenti che ne fanno parte: il *principio della relatività per materie* ed il *principio della relatività temporale* [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 80]. Fondamentale sotto il profilo metodologico è in primo luogo l'osservazione degli Autori concernente la relatività della validità dei raggruppamenti delle singole esperienze ordinamentali in famiglie o sistemi: può infatti accadere che il diritto privato di un ordinamento induca ad aggregarlo ad un sistema, mentre il diritto costituzionale del medesimo ordinamento ne implichi la riconduzione ad altro e diverso sistema. Si riconosce, in altri termini, l'imprescindibile ricorso alle categorie del *diritto costituzionale* ai fini della classificazione dei sistemi e delle famiglie giuridiche e, in particolare, alla verifica dell'esistenza o meno nei singoli ordinamenti del *controllo di costituzionalità delle leggi* quale caratteristica pregnante del sistema. Si sottolinea, in secondo luogo, come la suddivisione in sistemi degli ordinamenti contemporanei e l'appartenenza di un ordinamento all'uno piuttosto che all'altro sistema possa dipendere dal periodo storico, dalla legislazione positiva e da altri avvenimenti [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 80]: "ciò significa che la storia del diritto comparato, o la c.d. comparazione giuridica 'verticale', opererà con sistemi giuridici differenziati per epoche storiche e in ogni caso diversi da quelli adottati dalla scienza comparatistica che consideri solo gli ordinamenti contemporanei" [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 82]. Il cenno critico è rivolto all'opera di SCHNITZER (che aveva individuato cinque *Rechtskreise*: quello dei popoli primitivi, quello dei popoli antichi – Egitto, Mesopotamia, Grecia, Roma –, quello europeo-continentale, quello angloamericano, quello dei diritti religiosi – diritto ebraico, diritto cristiano, diritto islamico –, infine quello dei Paesi asiatici – Turchia, Persia, Afghanistan; diritto hindu; Cina, Giappone, Mongolia), cui va comunque riconosciuto il merito di avere isolato sotto il profilo classificatorio la categoria unitaria del *sistema euro-americano*, invece rigettata da ZWEIGERT e KÖTZ [A.F. SCHNITZER, 1945]. Rilevante per gli Autori è lo *stile* di cui singoli ordinamenti giuridici oppure gruppi di ordinamenti giuridici risultano dotati: "la ricerca comparatistica deve cercare di individuare quali siano questi 'stili giuridici' e deve cercare di ordinare i sistemi di diritto, e di effettuare l'iscrizione del singolo ordinamento ai differenti sistemi secondo le caratteristiche peculiari dello stile e dei tratti stilistici determinanti" [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 83]. Quali sono i fattori che nel loro interagire determinano lo stile di interi gruppi di ordinamenti giuridici? Gli Autori considerano fattori determinanti di un certo stile nell'ambito della teoria dei sistemi giuridici *l'origine storica e l'evoluzione di un ordinamento giuridico, il predominante e caratteristico modo di pensare dei giuristi, gli istituti giuridici particolarmente caratterizzanti, le fonti del diritto e la loro interpretazione, infine i fattori ideologici*.

Il primo dei fattori menzionati sconsiglia secondo la posizione dottrinale qui oggetto di ricostruzione il raggruppamento in seno ad una categoria unitaria degli ordinamenti di diritto romano e di diritto germanico del continente europeo (che invece era rinvenibile in MALMSTRÖM e nel *Traité* di DAVID del 1950), che devono al contrario formare sistemi giuridici diversi: un *sistema giuridico germanico* (comprendente la Germania, l'Austria e la Svizzera, nonché i sistemi derivati) e un *sistema giuridico romano* (comprendente la Francia e tutti gli ordinamenti che abbiano adottato un codice sul modello napoleonico). La delimitazione di tale dicotomia si giustifica sulla base della considerazione che “le fonti storiche comuni all’inizio dell’evoluzione perdono d’importanza per lo stile degli ordinamenti giuridici, qualora successivi avvenimenti abbiano un’influenza determinante” [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 84-85], che a titolo di esempio vengono identificati con la mancata ricezione del codice civile napoleonico in Germania e nello sviluppo nel mondo germanofono, sotto l’influenza della dottrina pandettistica, di tecnica giuridica formale che adottava concetti giuridici della massima precisione e che non ottenne mai un significativo successo in Francia.

La mentalità giuridica è fattore che consente di individuare, da una parte, la tendenza del diritto tedesco e del diritto romanista all’astrazione della norma giuridica, a racchiudere interi campi del diritto in sistemi articolati di norme e a basare il ragionamento sulla mera costruzione giuridica, dall’altra, il primato del diritto di origine giurisprudenziale e la propensione all’improvvisazione riscontrabile in Inghilterra, ove si adottano decisioni solo quando è la vita che impone di prenderle.

Istituti giuridici particolari possono contribuire a conferire un certo stile ad un determinato sistema. Vengono adottati quali esempi, tra gli altri, nel sistema giuridico di *common law*, istituti quali l’*agency*, la *consideration*, l’*estoppel*, il *trust*, il sistema dei *torts*; nel sistema giuridico romanistico, tra gli altri, l’abuso di diritto, la responsabilità senza colpa, la *negotiorum gestio*; nel sistema giuridico tedesco, tra gli altri, il ricorso a clausole generali, il concetto di negozio giuridico, la dottrina del contratto reale astratto, la responsabilità basata sulla *culpa in contrahendo*, ecc. [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 89].

Le fonti del diritto ed i metodi di interpretazione, accanto alle caratteristiche dell’organizzazione giudiziaria e delle procedure, vengono configurati quali elementi che concorrono a determinare lo stile di un determinato sistema [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 89].

Sul versante delle ideologie (intese come dottrine politico-economiche ovvero quali credenze religiose incidenti sul diritto), infine, se ne sottolinea l’attitudine conformativa, in particolare, con riferimento agli ordinamenti islamici e socialisti [K. ZWEIGERT-H. KÖTZ, 1992, 90].

Riconosciuta l’unità ideologica delle famiglie del mondo occidentale ed alla luce dei criteri differenzianti così delineati, ZWEIGERT e KÖTZ enunciano otto sistemi giuridici, che corrispondono al *sistema romanistico*, al *sistema germanico*, al *sistema anglo-americano*, al *sistema scandinavo*, al *sistema dei Paesi socialisti*, al *diritto dell’Estremo Oriente*, al *diritto islamico* e al *diritto hindu*.

5. Gruppi e famiglie giuridiche nella ricostruzione di A. Malmström

Critica nei confronti delle posizioni di Schnitzer e David ed in linea con la ricostruzione di Arminjon, Nolde e Wolff come corretta da Zweigert e Kötz, è la posizione di A. MALMSTRÖM, che propone una generica divisione dei sistemi giuridici in ampi gruppi, all'interno dei quali procedere poi alla più puntuale articolazione in famiglie (*families*) accomunate da un certo numero di comuni caratteristiche. Due insiemi lasciano trasparire un sufficiente grado di uniformità tale da legittimarne la qualificazione di *gruppi*. Il *primo gruppo* comprende il *diritto occidentale* (sistemi giuridici europei ed americani, di cui l'Australia rappresenta una branca): si tratta di categoria che corrisponde al *système de droit occidental* di David, ma che differisce dal terzo gruppo individuato da Schnitzer in quanto esclude il diritto degli Stati comunisti. Il *secondo gruppo* è quello *socialista* (comunista). Utilizzando il concetto più neutro di *categoria* vengono poi enunciate la *terza* e la *quarta categoria*, che abbracciano, rispettivamente, i *sistemi giuridici non comunisti dell'Asia* ed i *sistemi giuridici degli Stati africani*: si tratta di categorie che includono sistemi giuridici in seno ai quali è dato rinvenire elementi tradizionali (che corrispondono a quelli dei sistemi filosofici o religiosi di David) ed elementi derivanti dalle esperienze appartenenti al gruppo occidentale [A. MALMSTRÖM, 1969, 146]. Il primo gruppo viene ulteriormente suddiviso dall'Autore in quattro famiglie [A. MALMSTRÖM, 1969, 147]: la famiglia dei *sistemi giuridici europei-continentali*, la famiglia dei *sistemi giuridici latinoamericani*, la famiglia di *sistemi giuridici nordici (scandinavi)*, la famiglia di *common law*; il secondo gruppo abbraccia il *diritto sovietico*, i *sistemi giuridici delle democrazie popolari* e il *diritto della Repubblica Popolare Cinese*. All'interno della famiglia dei sistemi giuridici europei-continentali è dato riconoscere la esistenza di *due sotto-famiglie*: la *sotto-famiglia tedesca*, che comprende Germania, Austria e Svizzera, e la *sotto-famiglia latina*, che comprende Francia, Belgio, Olanda, Italia, Spagna, ecc. Non vengono proposte suddivisioni in seno alla categoria dei sistemi giuridici asiatici che non aderiscono all'ideologia comunista né in seno agli Stati africani, limitandosi l'Autore a segnalare la opportuna ripartizione, nell'ambito dell'ultima categoria, tra esperienze che hanno subito una più marcata influenza inglese rispetto a quelli che hanno invece aderito al modello giuridico francese.

6. Le tradizioni giuridiche nella ricostruzione di T. Rambaud

Aderendo alle analisi di J. VANDERLINDEN [J. VANDERLINDEN, 1982, 359 ss.] e T. RAVÀ [T. RAVÀ, 1982] ed elaborando una proposta di classificazione delle tradizioni giuridiche mondiali improntata ad una visione più culturale che strutturale, T. RAMBAUD ha inteso individuare a tal fine tre criteri fondamentali: *il carattere più o meno laico della tradizione giuridica*; *il rapporto del giudice rispetto alla regola scritta*, padrone della legge o mera bocca della medesima, secondo la nota espressione di Montesquieu; *la concezione sociale delle regole giuridiche nelle singole società* [T. RAMBAUD, 2014, 49]. Le due grandi tradizioni giuridiche nel mondo che l'Autore

individua sono quella *romanista*, di segno nomotetico, e quella di *common law*, di segno idiografico.

Gli elementi determinanti della *tradizione romano-germanica* consistono nella comune eredità e derivazione dal diritto romano, nelle comuni strutture dei diritti che compongono la tradizione medesima (tra gli altri, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, il riconoscimento di identici o analoghi principi e valori, il sistema delle fonti normative, caratterizzato dalla presenza di codici e incentrato sulla prevalenza delle fonti politiche) [T. RAMBAUD, 2014, 53 ss.]. La constatazione di tale comune appartenenza non impedisce peraltro la identificazione, in seno alla tradizione romano-germanica, di *declinazioni nazionali* della medesima, che inducono alla attribuzione di un posto particolare a due diritti-capostipite (*droits-souches*), quello *tedesco* e quello *francese*, che si trovano al cuore della tradizione in oggetto, nonché la assegnazione di autonoma individualità e rilevanza alla “*specificità italiana*”, ai “*piccoli Stati*” in cui la codificazione ha avuto una grande influenza (ad esempio Austria, Svizzera, Portogallo), alla Svezia e alla cooperazione giuridica nordica, alla tradizione giuridica sudamericana, infine alla tradizione giuridica russa [T. RAMBAUD, 2014, 65]. Con riferimento a quest’ultima, si ritengono da parte dell’Autore segnali inequivoci della volontà dell’esperienza russa di sganciarsi definitivamente dalla famiglia socialista e di incamminarsi verso la famiglia romano-germanica la scelta del metodo della codificazione nei diversi settori dell’ordinamento e l’adesione al Consiglio d’Europa, avvenuta nel maggio 1998.

I due poli della tradizione di *common law* sono rappresentati dalla tradizione inglese e da quella americana [T. RAMBAUD, 2014, 124]. Quest’ultima, peraltro, appare caratterizzata da principi fondamentali – il carattere federale dello Stato, la supremazia della Costituzione federale, il potere di *judicial review*, la struttura dell’ordinamento giudiziario – che contribuiscono a differenziarla in modo sensibile dalla originaria matrice inglese.

Le *tradizioni miste* costituiscono, accanto alle due maggiori tradizioni giuridiche mondiali, una famiglia giuridica particolare e testimoniano l’esistenza di ponti e momenti di sovrapposizione tra la tradizione di *common law* e quella degli ordinamenti romano-germanici [T. RAMBAUD, 2014, 141], che possono tradursi in una convergenza ovvero coesistenza in seno ad un medesimo sistema giuridico, favorendo la emersione di soluzioni più coerenti o razionali di quelle offerte dalle due esperienze principali. Si tratta dunque di sistemi giuridici che comportano elementi, istituti o regole giuridiche che derivano dalla stratificazione, storicamente realizzatasi, di componenti derivanti dalla tradizione giuridica romano-germanica e da quella di *common law*, che coabitano in seno ad un contesto ordinamentale comune. Richiamando uno studio realizzato dall’Università di Ottawa nel 1998 [ripreso anche in N. MARIANI-G. FUENTES, 2000, 16-17 e in J. FATHALLY-N. MARIANI, 2008], l’Autore distingue 21 diverse combinazioni che raggruppano 93 Stati (la componente indicata per prima è quella prevalente, quella indicata per seconda è la componente ibridante): 1) *common law* – diritto romano-germanico: Sudafrica, Cipro, Guyana, Namibia, Filippine, Seychelles; 2) diritto romano-germanico – *common law*: Botswana, Scozia, Louisiana, Malta, Mauritius, Porto Rico, Québec, Santa Lucia e Thailandia; 3) *com-*

mon law – diritto musulmano: Emirati Arabi Uniti e Singapore; 4) *common law* – diritto consuetudinario: Brunei, Ghana, Hong Kong, Liberia, Malawi, Micronesia, Birmania, Nepal, Uganda, Isole Salomone, Samoa Occidentale, Sierra Leone, Tanzania e Zambia; 5) diritto romano germanico – diritto musulmano: Algeria, Isole Comore, Egitto, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Siria e Tunisia; 6) diritto romano-germanico – diritto consuetudinario: Burkina Faso, Burundi, Cina, Congo, Costa d’Avorio, Etiopia, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Giappone, Madagascar, Mali, Mozambico, Niger, Repubblica democratica del Congo, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Swaziland, Taiwan, Ciad e Togo; 7) diritto consuetudinario – diritto romano-germanico: Corea del Nord, Corea del Sud e Mongolia; 8) diritto consuetudinario – *common law*: Buthan e Papuasias Nuova Guinea; 9) diritto consuetudinario – diritto romano-germanico – *common law*: Vanuatu; 10) *common law* – diritto romano-germanico – diritto consuetudinario: Lesotho; 11) *common law* – diritto consuetudinario – diritto musulmano: India e Kenya; 12) *common law* – diritto musulmano – diritto consuetudinario: Nigeria; 13) diritto romano-germanico – diritto consuetudinario – diritto musulmano: Eritrea e Indonesia; 14) diritto romano-germanico – diritto musulmano – diritto consuetudinario: Gibuti; 15) diritto romano-germanico – diritto musulmano – *common law*: Arabia Saudita e Giordania; 16) diritto romano-germanico – *common law* – diritto consuetudinario: Camerun, Sri Lanka, Zimbabwe; 17) diritto musulmano – diritto romano-germanico: Marocco e Mauritania; 18) diritto musulmano – *common law*: Bahrein, Bangladesh, Oman, Pakistan, Qatar e Sudan; 19) diritto musulmano – *common law* – diritto consuetudinario: Gambia e Malesia; 20) diritto musulmano – *common law* – diritto romano-germanico: Somalia; 21) diritto musulmano – diritto romano-germanico – *common law*: Iran e Yemen.

Il carattere esclusivo ed assoluto dei *diritti religiosi*, le rivelazioni che ne stabiliscono i principi ed i precetti, la loro universalità, conferisce loro una fisionomia propria rispetto ai diritti laici, improntati al relativismo, maggiormente incentrati sui territori delle Nazioni e delle regioni, nonché sugli interessi delle diverse entità politiche, ha poi condotto l’Autore a individuare, tra le tradizioni giuridiche religiose, la *tradizione giuridica musulmana*, la *tradizione giuridica ebraica* e la *tradizione giuridica di diritto canonico* [T. RAMBAUD, 2014, 153 ss.].

Completano la classificazione dei sistemi giuridici proposta dall’Autore le *tradizioni giuridiche asiatiche*, crocevia e risultato della sovrapposizione di varie matrici, culturali, storiche, giuridiche e politiche (il riferimento è alla esperienza cinese e a quella indiana), e le *tradizioni giuridiche dell’Africa sub-sahariana*, di derivazione dal culto ancestrale, dall’animismo e di natura consuetudinaria e orale [T. RAMBAUD, 2014, 215 ss.].

7. La tassonomia dei sistemi giuridici di U. Mattei

La revisione delle classificazioni sistemologiche, considerate di matrice eccessivamente eurocentrica, si impone secondo U. MATTEI [U. MATTEI, 1994 e 1997] per sei diverse ragioni giustificative: il crollo dell’ideologia comunista nell’Europa orien-

tale, il successo del modello socialista in Cina, l'accresciuta importanza e la straordinaria evoluzione del diritto giapponese negli ultimi trent'anni, la presa di coscienza del mondo islamico delle proprie peculiarità culturali e giuridiche, l'indipendenza del mondo africano, l'attenuazione della tradizionale distinzione tra *common law* e *civil law* in seno alle analisi intraprese dalla comunità dei comparatisti [U. MATTEI, 1994, 776; 1997, 10-11].

È alla luce di tali considerazioni e basandosi sul ruolo del diritto quale strumento di organizzazione sociale in senso weberiano – ma concependo quali modelli di diritto (*patterns of law*) non solo il diritto nel senso occidentale del termine, bensì anche la politica e la tradizione – che MATTEI propone uno schema tripartito dei sistemi giuridici, secondo il ruolo prevalente esplicito dalla fonte del comportamento sociale [U. MATTEI, 1994, 778; 1997, 13]: in seno ad ogni sistema giuridico, i modelli operano simultaneamente, ciò che muta è l'esito della competizione tra i medesimi, derivandone il raggruppamento dei sistemi giuridici in famiglie secondo la posizione egemonica rivestita da un modello rispetto agli altri e dipendendo la valenza più o meno estesa degli altri modelli dallo scopo delle forme alternative di controllo sociale ammesse dal modello egemonico [U. MATTEI, 1997, 14]. Nella classificazione proposta, gli ordinamenti giuridici possono appartenere alla prevalenza del *diritto professionale* (*rule of professional law*), alla prevalenza del *diritto politico* (*rule of political law*), alla prevalenza del *diritto tradizionale* (*rule of traditional law*).

La tripartizione così delineata è dinamica: i trapianti giuridici possono contribuire al mutamento degli equilibri e favorire l'accostamento di ordinamento giuridico tradizionalmente appartenente ad una famiglia (ad esempio alla prevalenza del diritto politico o del diritto tradizionale) ad altra (ad esempio a quella connotata dalla prevalenza del diritto professionale). Tale flessibilità è corroborata dalla riconducibilità di un sistema giuridico a diverse famiglie secondo l'area oggetto di considerazione, il medesimo sistema potendo appartenere al *rule of traditional law* se si tratta del diritto di famiglia e invece rientrare nel *rule of professional law* se si tratta del diritto commerciale e al *rule of traditional law* se si tratta della procedura penale [U. MATTEI, 1997, 16].

Nella tassonomia di MATTEI, la tradizionale distinzione tra *common law* e *civil law* è considerata una suddivisione in seno ad una famiglia di sistemi giuridici improntata da un elevato livello di omogeneità: la tradizione giuridica occidentale o la prevalenza del diritto professionale (*rule of professional law*) [U. MATTEI, 1997, 23]. Due sono i fattori che costituiscono il comune denominatore della tradizione giuridica occidentale: il circuito giuridico è nettamente distinguibile dal circuito politico; il diritto è largamente secolarizzato [U. MATTEI, 1994, 783; 1997, 23]. I sistemi appartenenti al *rule of professional law* affidano le decisioni di alto livello (ad esempio le decisioni politiche) – le macro-scelte [U. MATTEI, 1994, 784] – al mondo politico e le decisioni organizzative di livello inferiore – le micro-scelte [U. MATTEI, 1994, 784] – al mondo giuridico [U. MATTEI, 1997, 23].

L'insieme ove prevale il diritto professionale abbraccia i sistemi di *common law* di Inghilterra, America del Nord e Oceania; i sistemi di *civil law* dell'Europa Occidentale; i sistemi giuridici scandinavi; alcuni dei sistemi misti (Louisiana, Quebec,

Scozia, Sudafrica). Dubbi vengono posti in rilievo dall'Autore sul versante della collocazione di Israele e del sistema indiano, nel primo caso in ragione della rimarchevole presenza politica ed istituzionale del *rule of traditional law*, nel secondo caso a causa della struttura istituzionale e della pronunciata occidentalizzazione dell'esperienza indiana: tuttavia, poiché i principi del diritto ebraico rendono vincolante per gli ebrei il diritto secolare, si impone la riconduzione del sistema israeliano all'interno della categoria del *rule of professional law* [U. MATTEI, 1994, 786; 1997, 26]; la presenza di un'ampia popolazione di fede musulmana, la risalente tradizione del diritto hindu e l'intensa impronta orientale della cultura indiana limitano invece, nel caso indiano, l'influenza dello stato moderno e rendono opportuna la collocazione del diritto indiano nell'ambito del *rule of traditional law* [U. MATTEI, 1994, 786; 1997, 27].

La seconda famiglia individuata da MATTEI, ove prevale il diritto politico (*rule of political law*), ricomprende tutti i sistemi in cui non possono separarsi il processo politico e quello giuridico, non essendosi ritagliati i due circuiti sfere di competenza autonome: nella tassonomia dell'Autore, la fragilità e debolezza del diritto professionale nei Paesi in via di sviluppo o di transizione di Africa, America Latina ed Europa orientale indicano che il diritto professionale non può essere considerato il modello egemonico di regola sociale operante in tali ordinamenti. Nel modello denominato *rule of political law* il processo giuridico è spesso determinato da relazioni di natura politica [U. MATTEI, 1994, 787; 1997, 28]. Si tratta di sistemi in cui le macro-scelte vengono effettuate dal potere politico, "ma anche molte microscelte sono profondamente influenzate dalle necessità contingenti rese palesi dalle macro-scelte" [U. MATTEI, 1994, 787].

L'insieme ove prevale il diritto politico ricomprende la maggioranza degli ordinamenti che si collocavano in seno alla famiglia socialista, con la possibile eccezione delle esperienze (ad esempio Polonia, Ungheria, Repubblica ceca) in cui meno marcato si è rivelato l'impatto del diritto socialista, che ha solo intaccato una solida tradizione di *civil law*, ovvero in cui completo è stato il riassorbimento nel diritto occidentale (la Repubblica democratica tedesca); i Paesi meno sviluppati di Africa e America Latina, ad eccezione dei Paesi (in particolare nordafricani) in cui la presenza del diritto islamico è sufficientemente penetrante da suggerirne la classificazione in seno all'insieme ove prevale il diritto tradizionale (*rule of traditional law*); infine Cuba, l'unico ordinamento socialista nell'emisfero occidentale [U. MATTEI, 1994, 787; 1997, 30].

L'assimilazione degli ordinamenti giuridici appartenenti a tale insieme è considerata proficua da MATTEI alla luce dei comuni problemi che condividono e della somiglianza delle soluzioni istituzionali adottate: limitato controllo delle istituzioni statali sulla società; debolezza delle corti; tasso di inflazione incontrollato; elevato livello di instabilità delle strutture democratiche, ove esistenti; alto tasso di politicizzazione della magistratura; notevole sviluppo della coercizione penale; drastico intervento governativo nell'economia, sia nel senso della regolamentazione sia nel senso della deregolamentazione; continue riforme legislative spesso disattese; cultura giuridica fortemente influenzata da modelli esteri e frequentemente emarginata o strumenta-

lizzata dal potere politico; carenza della letteratura giuridica; scarsa pubblicità delle pronunce giudiziarie; penuria di personale giudiziario e di tecnici del diritto; processo decisionale pubblico altamente burocratizzato [U. MATTEI, 1994, 787-788; 1997, 30-31]. Si tratta di sistemi in cui “le soluzioni istituzionali sono tendenzialmente centralizzate secondo un modello di regolamentazione diretta determinata da una volontà politica che non sopporta la concorrenza di altri modelli di scelta istituzionale a carattere decentrato. I Paesi appartenenti a questa famiglia appaiono protesi verso il raggiungimento di un obiettivo finale, visto come un bene in sé, al cui raggiungimento il diritto è funzionalizzato (e.g. autosufficienza alimentare, economia di mercato, comunismo)” [U. MATTEI, 1994, 788].

L’insieme del diritto politico non abbraccia ad avviso dell’Autore tutto il mondo socialista e neppure l’intero mondo ex-socialista: ne restano esclusi secondo MATTEI Cina, Mongolia, Vietnam, Laos e Corea del Nord nonché le ex Repubbliche sovietiche dell’Asia centrale [U. MATTEI, 1997, 32]. Se la giustificazione addotta ai fini di tale massiccia esclusione viene fatta discendere dalla natura dinamica della tassonomia adottata, non manca di sorgere qualche dubbio circa la funzionalizzazione della medesima alla rinuncia al riconoscimento della persistente esistenza della famiglia socialista, che non risulta infatti isolata in seno ad una autonoma categoria. Con riferimento alla Cina e agli altri sistemi socialisti asiatici, si sottolinea come tali ordinamenti rechino importanti caratteristiche del diritto politico, mostrando tuttavia la loro organizzazione sociale legami più stretti con il mondo orientale dominato dal diritto tradizionale (*rule of traditional law*) [U. MATTEI, 1997, 32]: in altri termini, nell’ambito delle istituzioni informali che improntano i comportamenti sociali in Cina ed in altri Paesi asiatici, quelli determinati dalla tradizione possono essere considerati egemoni rispetto a quelli determinati dalla politica [U. MATTEI, 1997, 33]. D’altra parte, si evidenzia la similitudine dei problemi e sostrati tra sistemi africani e latinoamericani. Osserva l’Autore come il sostrato consuetudinario sia tuttora attivo in tutta l’Africa, ove può essere considerato senza dubbio prevalente sul diritto professionale, con la possibile eccezione degli ordinamenti che hanno subito un’influenza del diritto romano-olandese (Lesotho, Zimbabwe, Sudafrica, Botswana, Swaziland) [U. MATTEI, 1997, 33]. D’altra parte – parimenti si rileva – in alcuni ordinamenti latinoamericani (in particolare Suriname, Belize, Guyana) il ruolo del diritto tradizionale è tuttora pregnante e prevalente sul diritto professionale, mentre quest’ultimo rappresenta un modello giuridico consistente in altri ordinamenti dell’America centrale e meridionale (ad esempio Messico, Argentina, Cile, Venezuela, Brasile, Perù): tuttavia, la rilevata intensità non è tale – ad avviso dell’Autore – da giustificare la classificazione del secondo gruppo di ordinamenti in seno alla tradizione giuridica occidentale; analogamente, con riferimento al primo dei gruppi evidenziati, il diritto tradizionale non sembra dotato di entità sufficiente a legittimarne l’inclusione all’interno della categoria delle famiglie con prevalenza del diritto tradizionale.

Il completamento della fase transizionale sperimentata da una molteplicità di ordinamenti rientranti nella categoria del diritto politico li sospingerebbe all’interno dell’insieme del diritto professionale con riferimento a tutti i rapporti ad eccezione di quelli intimamente locali (proprietà, famiglia, successioni) [U. MATTEI, 1997, 34];

previsioni diverse vengono ipotizzate sul versante degli ordinamenti che hanno intrattenuto contatti risalenti con l'islam (Sudan, Somalia, Benin, Burkina Faso, Mauritania, Costa d'Avorio, Etiopia, Eritrea, Senegal, Mali, Niger, Nigeria, Guinea, Gambia, Tanzania, Ciad, Togo) o con il diritto hindu (Kenya, Tanganyka, Uganda, Zanzibar): in tali sistemi la prevalenza del diritto tradizionale, rappresentata dalla sofisticata tradizione sciaraitica, potrebbe fungere da valida alternativa al diritto professionale occidentale ove si estinguesse l'egemonia del diritto tradizionale [U. MATTEI, 1997, 34].

La terza famiglia identificata da MATTEI abbraccia i sistemi in cui non si è verificato il divorzio tra diritto e tradizione religiosa e/o filosofica [U. MATTEI, 1994, 790; 1997, 35]. Nel *rule of traditional law* il modello giuridico egemonico è rappresentato dalla religione o da una filosofia trascendentale che non conoscono la separazione tra dimensione interna dell'individuo e dimensione sociale [U. MATTEI, 1997, 36]: "in questi sistemi, accanto all'organizzazione sociale tecnico-giuridica (il diritto dei giuristi, per intenderci) esiste una importantissima sfera di rapporti giuridici che sono governati da regole di diversa natura. Regole strettamente religiose nei sistemi musulmani e regole tradizionali a matrice filosofica nei sistemi del lontano oriente" [U. MATTEI, 1994, 791].

Appartengono a tale famiglia i Paesi di diritti islamico, l'India e altri Paesi di diritto hindu, altre concezioni asiatiche e confuciane del diritto (Cina, Giappone). Ne sono caratteristiche comuni: un ruolo defilato dei giuristi rispetto ad altri soggetti competenti ai fini della risoluzione di conflitti sociali (mediatori, saggi, autorità religiose); occidentalizzazione forzata con relativa giuridicizzazione improvvisata di rapporti disciplinati altrimenti; la presenza di codici e leggi sradicati dal punto di vista sociale; l'alto valore del pentimento; l'omogeneità della popolazione quale fattore di preservazione di una particolare struttura sociale; la concezione dei gruppi familiari e non degli individui quali componenti essenziali della società; un ampio margine di discrezionalità accordato ai titolari delle decisioni politiche; la marcata sopravvivenza di consuetudini locali; il grande sviluppo della coercizione penale; la forte concezione gerarchica della società; il profondo valore riconosciuto all'armonia; la profonda sperequazione tra i sessi; un ordine sociale incentrato sui doveri e non sui diritti; la concezione gerarchica della società; la scarsa capacità di adattamento della tradizione autoctona alle mutate condizioni sociali con relativa necessità di importare modelli giuridici occidentali [U. MATTEI, 1994, 792; 1997, 39].

Nell'ambito dei modelli indicati, l'Autore individua sottofamiglie: l'insieme ove prevale il diritto professionale viene articolato in tre sottosistemi (*common law*, *civil law*, sistemi misti, compresi gli ordinamenti scandinavi); l'insieme ove prevale il diritto politico viene suddiviso in due sistemi (il *diritto della transizione*, corrispondente all'ex diritto socialista, e il *diritto dello sviluppo*, a sua volta articolato nel *diritto africano* e nel *diritto delle esperienze latinoamericane*); l'insieme ove prevale il diritto tradizionale viene ripartito in due sottofamiglie (i *sistemi dell'Estremo Oriente* e i *sistemi islamici*) [U. MATTEI, 1997, 41].

Ulteriori segmentazioni vengono infine configurate all'interno delle singole sottofamiglie. Il *common law* viene diviso nella *sfera inglese* ed in quella *nordamericana*; il *civil law* può essere suddiviso nell'*area di influenza tedesca* e nell'*area di influenza*